

Precisazioni dell'Agencia delle Entrate sull'obbligo di fatturazione elettronica

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che **lo scorso 28.11.2018 l'Agencia delle Entrate ha pubblicato**, sul proprio sito internet istituzionale, **le risposte alle domande più frequenti in materia di fatturazione elettronica. Nell'ambito di tali risposte viene chiarito**, fra l'altro, **che**: i) **il cessionario che abbia ricevuto una fattura per merce mai acquistata non potrà rifiutare il documento o contestarlo tramite il Sistema di Interscambio**, potendo agire, in tal caso, soltanto mediante i mezzi tradizionali; ii) **il Sistema di Interscambio consente di trasmettere fatture fuori campo IVA**, sebbene la relativa emissione non sia obbligatoria in base al DPR 633/72; iii) **gli estremi delle dichiarazioni d'intento ricevute possono essere indicati nei campi della fattura elettronica riservati ai dati generali**. In particolare, **per quanto riguarda i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio o del regime forfetario**, viene chiarito che: i) **essi non hanno l'obbligo di conservare elettronicamente le fatture ricevute**; tuttavia, qualora decidano di comunicare ai fornitori un indirizzo telematico per la ricezione dei documenti, la fattura elettronica ricevuta andrà conservata elettronicamente; ii) **i soggetti di cui all'art. 27 del DL 98/2011 che nel corso dell'anno abbiano superato di oltre il 50% il limite di 30.000 euro di volume d'affari e abbiano già emesso in via facoltativa una fattura elettronica non soggetta ad IVA, dovranno emettere una nota di variazione elettronica con l'ammontare dell'imposta non addebitata nella fattura originaria.**

Premessa

In data 28.11.2018, sono state pubblicate, nell'area tematica dedicata alla fatturazione elettronica del portale dell'Agencia delle Entrate, **alcune risposte alle domande che vengono frequentemente proposte in relazione al nuovo adempimento**, che entrerà **in vigore il prossimo 1.1.2019**.

Di seguito si **propongono alcuni dei chiarimenti più significativi**.

Deleghe agli intermediari

Con riferimento alle disposizioni contenute nel **provvedimento Agenzia delle Entrate 5.11.2018 n. 291241**, è stato precisato, fra l'altro, che:

- **l'introduzione di una nuova procedura**, che rende possibile la comunicazione telematica per l'attivazione della delega, **ricalca il procedimento attualmente in uso per l'accesso alla dichiarazione precompilata**.

Osserva

La tenuta del registro "rientra nel sistema di garanzie previsto a tutela del delegante", rispondendo, in particolare, alla **finalità di assicurare che la delega sia stata acquisita dall'intermediario prima della richiesta dell'attivazione**. Il registro deve essere tenuto nei casi di:

- **"invio massivo o puntuale dei dati per l'attivazione delle deleghe"** (punto 4.3 del provvedimento 291241/2018);
 - di **"invio tramite PEC del file firmato digitalmente"** (punto 4.8).
- **eventuali moduli di conferimento delega già acquisiti dall'intermediario prima del 5.11.2018** (data di approvazione dei nuovi modelli), **possono essere annotati nel registro cronologico**, specificando che si tratta di deleghe conferite prima di tale data.

Compilazione ed emissione delle fatture elettroniche

Nelle risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica, **sono stati forniti**, tra l'altro, i **seguenti chiarimenti in merito alla corretta compilazione ed emissione del documento**:

- **i fornitori degli esportatori abituali, tenuti a indicare all'interno della e-fattura il numero e la data della dichiarazione d'intento, possono utilizzare**, a tale scopo, uno dei **campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura**, che le specifiche tecniche allegate al provvedimento 89757/2018 lasciano a disposizione dei contribuenti;
- **l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le disposizioni dettate dal DPR 633/72** in tema di emissione di fatture in caso di operazioni "fuori campo IVA", pertanto il soggetto passivo, in tale circostanza, non sarà tenuto ad emettere il documento.

Osserva

Si sottolinea, peraltro, come **le specifiche tecniche allegate al provv. 89757/2018 consentano la generazione di e-fatture relative ad operazioni fuori campo IVA**. In tal caso,

il cedente/prestatore, non indicando l'imposta nel documento, **avrà cura di riportare il codice "N2"** (operazioni non soggette) **nel campo relativo alla natura dell'operazione.**

- il **soggetto che emette fattura per conto di altri** (ad es. le cooperative per conto dei soci ai sensi dell'art. 34 co. 7 del DPR 633/72), **risulta anche destinatario della stessa**; l'emittente **ha facoltà di indicare l'indirizzo telematico del cedente/prestatore** per consentire a quest'ultimo di potere ricevere il documento.

Osserva

Il SdI consegnerà la fattura a tale indirizzo, salvo il caso in cui il cessionario/committente **abbia utilizzato il servizio di registrazione gratuito offerto dall'Agenzia delle Entrate.**

- considerata **l'adozione obbligatoria della e-fattura, dall'1.1.2019**, i c.d. "moduli polivalenti delle ricevute/fatture fiscali" **potranno essere utilizzati soltanto dai soggetti esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica**;
- il cessionario che abbia ricevuto una fattura per merce mai acquistata **non potrà rifiutare il documento o contestarlo tramite il Sistema di Interscambio, potendo rivalersi nei confronti della controparte solamente con mezzi "tradizionali"** (lettera, e-mail, telefono, ecc.).

Registrazione delle fatture

L'Amministrazione finanziaria ha chiarito che, considerata la "piena equiparazione" tra fattura elettronica e analogica, **i soggetti passivi non sono obbligati ad adottare registri sezionali ai fini della registrazione dei documenti.** La numerazione delle fatture, elettroniche o analogiche, può proseguire ininterrottamente **a condizione che sia garantita l'identificazione univoca della fattura** (v. ris. Agenzia delle Entrate 10.1.2013 n. 1).

Soggetti in regime forfettario e di vantaggio e consumatori finali

L'Agenzia delle Entrate ha dedicato **ampio spazio alle FAQ relative ai soggetti passivi che hanno aderito al regime dei "minimi" o che applicano il regime "forfettario"**, precisando, fra l'altro, che:

- in considerazione del fatto che la L. 205/2017 ha abrogato il c.d. "spesometro" di cui all'art. 21 del DL 78/2010, le **fatture ricevute da soggetti passivi che rientrano in tali regimi non dovranno più essere oggetto di alcuna comunicazione** nei confronti dell'Amministrazione finanziaria;
- **i contribuenti di cui all'art. 27 del DL 98/2011 che abbiano superato**, nel corso dell'anno, **di oltre il 50%, il limite di 30.000,00 euro**, avendo già emesso, in via facoltativa, una fattura

elettronica non soggetta a IVA, **dovranno emettere una nota di variazione elettronica che riporti l'ammontare dell'imposta non addebitata nella e-fattura originaria;**

- **la generalità dei soggetti passivi** (salvo alcune eccezioni) **sarà tenuta ad emettere, dall'1.1.2019, fatture elettroniche anche nei confronti dei consumatori finali;** in tal caso potrà essere rilasciata agli stessi una copia della e-fattura, anche eventualmente in formato analogico, salvo che il cliente non rinunci a tale duplicato;

Osserva

Sia i consumatori finali persone fisiche (e i soggetti ad essi equiparati, come condomini ed enti non commerciali), **sia gli operatori IVA che rientrano nei regimi "forfettario" o di vantaggio,** possono decidere **di ricevere le fatture elettroniche emesse dai fornitori, comunicando il proprio indirizzo telematico** (ad es. PEC);

- i soggetti che **applicano il regime di vantaggio o quello forfettario** che scelgano di comunicare ai propri fornitori un indirizzo telematico (ad esempio una PEC) a cui il SdI recapiterà la fattura, dovranno conservare in modo elettronico il documento ricevuto.

Osserva

Diversamente, secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate, **tali soggetti potranno conservare la fattura anche in formato analogico** (cfr. Tosoni G.P. Caputo A., "L'e-fattura dei forfettari resta senza obbligo di conservazione", Il Sole 24 Ore, 29.11.2018, pag. 29).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti